

INVIARE tramite PEC comune.rivoli.to@legalmail.it <i>oppure</i> personalmente all'Ufficio Protocollo dal lunedì al giovedì: 9.30-12.00 / 14.00-15.30 venerdì: 9.30-12.00	 CITTÀ DI RIVOLI <i>Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300</i> <i>comune.rivoli.to@legalmail.it</i> <i>P.IVA 00529840019</i>	<u>esenzione</u> dal pagamento della marca da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, art. 1 dell' Allegato B <u>esenzione</u> dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico in quanto promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico
--	--	---

Al Sindaco della Città di Rivoli

**Alla Direzione Servizi Amministrativi e
alla Persona**

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

**ISTANZA RICHIESTA COMIZIO O EVENTO DA SVOLGERSI IN PERIODO DI
CAMPAGNA ELETTORALE ORGANIZZATO DA PARTITI POLITICI**

il/la sottoscritto/a

a

residente a

in via/piazza

nato/a il

prov.

prov.

n°

RECAPITI

e-mail:

pec:

tel:

cell:

RICHIEDE

in qualità di:

della Forza Politica:

con sede a

in via/piazza

prov

n°

C.F.

P. I.V.A.

L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI

Per la tipologia di manifestazione come definita dall'allegato della presente Istanza

BREVE DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE UTILIZZATI (palco, gazebo, sedie, impianto audio....)

IL RICHIEDENTE DICHIARA

- A) che l'occupazione avverrà solo quando sarà emessa l'Autorizzazione e secondo le prescrizioni ivi contenute.
- B) Di aver preso visione del VADEMECUM MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI IN PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE allegato alla presente Istanza.
- C) che procederà all'invio del presente modulo prestampato della domanda, compilato in tutte le sue parti, al Comune di Rivoli – C.so Francia n.98 – **attraverso la PEC** comune.rivoli.to@legalmail.it **oppure recandosi personalmente all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura** (dal lunedì al giovedì: 9.30-12.00/14.00-15.30 venerdì: 9.30-12.00).
- D) che in caso di rinuncia delle attività dovrà essere data immediata comunicazione entro e non oltre il giorno di occupazione.
- E) di avere preso visione di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale di Rivoli n. 125 del 30/11/2017 e dalla Delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 164 del 15/05/2018 e pertanto *“dichiara di ripudiare il fascismo e il nazismo; di aderire ai valori dell'antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano, affermatosi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e dopo i 20 mesi della Lotta di Liberazione dal nazifascismo”*.

TRATTAMENTO DEI DATI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
- Telefono: 011/9513300;
- Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it ;
- potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nella persona dell'Avvocato Fabio Balducci Romano, al seguenti recapiti:
 - telefono 0432/229080;
 - posta elettronica certificata: fabio.balduccioromano@avvocatiudine.it ;
 - posta elettronica: studio.fbr@gmail.com .
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rivoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

DATA

FIRMA

ALLEGARE DOCUMENTO D'IDENTITÀ ALL'ISTANZA

N.B.: STAMPARE IL DOCUMENTO IN PDF PER RENDERLO NON MODIFICABILE

ALLEGATO:



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

VADEMECUM MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI IN PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE

Documento redatto a cura della Direzione Servizi alla Persona della
Città di Rivoli in occasione delle Elezioni Amministrative ed
Europee del 8 e 9 giugno 2024

Maggio 2024

Indice generale

PREMESSA..... 5

TIPOLOGIA 1 – COMIZIO ELETTORALE..... 6

 TIPOLOGIA 1 – ADEMPIMENTI 6

TIPOLOGIA 2 – MANIFESTAZIONE NON SOGGETTA A ITER AUTORIZZATORIO DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA 7

 TIPOLOGIA 2 – ADEMPIMENTI 9

TIPOLOGIA 3 – MANIFESTAZIONE CONFIGURABILE COME DI PUBBLICO
SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO PUBBLICO 10

 TIPOLOGIA 3 – ADEMPIMENTI 11

PREMESSA

L'obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni operative nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni organizzate da Partiti politici in periodo di campagna elettorale classificando i possibili eventi in tre tipologie: Comizio Elettorale, Manifestazione non soggetta a iter autorizzatorio di polizia, Manifestazione configurabile come di pubblico spettacolo e/o trattenimento pubblico.

Il documento è da ritenersi valido per il solo scopo per cui è stato creato, quindi non è una “guida” per l'organizzazione di eventi, per cui si rimanda alla consultazione di norme e leggi specifiche in materia, alla cospicua letteratura tecnica disponibile ed alla consultazione di professionisti specialisti in materia.

TIPOLOGIA 1 – COMIZIO ELETTORALE

ESEMPIO: Il partito politico richiede l'occupazione di una Piazza o di uno spazio pubblico della città per presentare il proprio programma alla comunità. Nel Comizio intervengono esponenti di una o più forze politiche.

Con riferimento a tale tipologia si richiama il chiarimento PROT. N° P989/4118 sott. 20/C5(I) del Ministero dell'Interno (DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE / DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA / AREA PREVENZIONE INCENDI) datato 21/06/2004 il quale precisa che: le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) **non sono da ritenersi**, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n° 966/1965 (*Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635*) in quanto non configurabili nella fattispecie propria del **“pubblico spettacolo”** e/o del **“trattenimento pubblico”** e quindi **non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..**

Per chiarezza si riportano i sopracitati articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.).

Art. 68 – Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art. 80 – L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Si evidenzia che l'art. 18 del T.U.L.P.S. specifica che le disposizioni dell'articolo (avviso, almeno tre giorni prima, al questore) non si applicano alle riunioni elettorali.

TIPOLOGIA 1 – ADEMPIMENTI

1. **Istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico.**

TIPOLOGIA 2 – MANIFESTAZIONE NON SOGGETTA A ITER AUTORIZZATORIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ESEMPIO: Il partito politico chiede l'occupazione di una Piazza o di uno spazio pubblico della città prevedendo il montaggio di un palco (o pedana) e di gazebo e/o altre attrezzature. Durante lo svolgimento della Manifestazione si intervallano gli interventi politici con eventuali attività complementari (sorgenti sonore utilizzate unicamente come accompagnamento musicale e amplificazione delle attività oratorie). In questo caso l'attività di propaganda politica è prevalente. Non viene predisposta alcuna attrezzatura per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc..).

Con riferimento a tale tipologia si richiamano.

La Circolare n. 555/OP/0001991 /2017 (c.d. Gabrielli) del Ministero dell'Interno (DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA / SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO / UFFICIO ORDINE PUBBLICO) datata 07/06/2017 la quale, a seguito dei fatti di Torino avvenuti la sera del 3 giugno 2017, ha posto in evidenza la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di **safety**, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di **security**, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

La Circolare n. 11464 (c.d. Frattasi) del Ministero dell'Interno (DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE) datata 19/06/2027 avente per oggetto: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety. Di tale documento vengono richiamati i punti 2 e 7.

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli*. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia* e, anche per quanto si dirà in seguito, **dall'affollamento**.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

La Circolare n. 11001/110(10) (c.d. Morcone) del Ministero dell'Interno (GABINETTO DEL MINISTRO) datata 28/07/2017 avente per oggetto: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva distingue:

- le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore.
- le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

In allegato alla circolare sono riportate le LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI che rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive di cui sopra.

La Circolare n. 11001/1/110(10) (c.d. Piantedosi) avente per oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva emana la LINEA GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITÀ.

Tutto ciò premesso, richiamando anche il Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, le manifestazioni di cui al presente paragrafo **NON** rientrano nel “pubblico spettacolo” e/o nel “trattenimento pubblico” perché sono svolte in luoghi e spazi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, con eventuali attività complementari (sorgenti sonore utilizzate unicamente come accompagnamento musicale e amplificazione delle attività oratorie), senza ballo.

Tuttavia per svolgimento dell'evento di cui al presente paragrafo è necessario predisporre un documento, il cosiddetto "Piano della Sicurezza", contenente le opportune misure di safety e security nonché le valutazioni esplicitate nelle precedenti Circolari ministeriali.

TIPOLOGIA 2 – ADEMPIMENTI

1. Istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico.
2. Comunicazione di svolgimento della manifestazione temporanea al Servizio territoriale 118 in ottemperanza all'accordo di cui alla Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 91 del 05/08/2014 e D.G.R. del 29/12/2014 n. 59-870.
3. Redazione da parte di un professionista abilitato del "Piano della Sicurezza" e trasmissione alle forze dell'ordine (Questura di Torino – Commissariato di Rivoli – Carabinieri – Polizia Locale).
4. Eventuale istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite del rumore link: <https://www.comune.rivoli.to.it/regolamento-acustico-comunale-ed-autorizzazioni-deroga/>
5. Eventuale licenza SIAE.

***Nota per l'Ufficio:** L'organizzatore, per poter svolgere la manifestazione, dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni e licenze necessarie (S.I.A.E., deroga rumore....) e dovrà osservare tutte le indicazioni e prescrizioni richieste per la tutela della sicurezza dei partecipanti all'evento e nel rispetto delle più recenti direttive sulla sicurezza ivi comprese la redazione di un piano per la sicurezza con l'ottemperanza delle relative prescrizioni. Il richiedente assume pertanto il ruolo di Responsabile dell'evento assumendo su di sé ogni incombenza ed ogni onere relativo alla sicurezza ed alla corretta gestione della attività che saranno svolte.*

Il piano della sicurezza deve essere redatto da professionista abilitato e trasmesso alle forze dell'ordine (Questura di Torino – Commissariato di Rivoli – Carabinieri – Polizia Locale). In relazione all'eventuale rischio sanitario deve essere altresì trasmessa comunicazione al servizio di emergenza 118.

TIPOLOGIA 3 – MANIFESTAZIONE CONFIGURABILE COME DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO PUBBLICO

ESEMPIO: Il partito politico chiede l'occupazione di una Piazza della città o di uno spazio pubblico, per organizzare un concerto, prevedendo l'allestimento di attrezzature per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc.). L'evento si incentra prevalentemente sul concerto o altra attività di intrattenimento mentre l'aspetto della propaganda politica è residuale.

In questa tipologia rientrano le tipologie di eventi quali: concerti, feste da ballo come definiti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per la quale è necessaria l'autorizzazione all'Esercizio di pubblico spettacolo presentando apposita domanda su modulistica predisposta dal Comune di Rivoli indirizzata al Sindaco.

Gli Uffici preposti rilasceranno apposita autorizzazione allo svolgimento della Manifestazione, si riportano di seguito gli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Art: 68 – Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art 69 – Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

TIPOLOGIA 3 – ADEMPIMENTI

1. Istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico.
2. Domanda di autorizzazione all'esercizio di pubblico spettacolo/intrattenimento o segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.).
3. In caso di installazione di strutture, l'organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all'idoneità statica delle medesime, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, e dell'idoneità dei mezzi antincendio e la trasmetterà al Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio della Manifestazione.
4. Comunicazione di svolgimento della manifestazione temporanea al Servizio territoriale 118 in ottemperanza all'accordo di cui alla Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 91 del 05/08/2014 e D.G.R. del 29/12/2014 n. 59-870.
5. Redazione da parte di un professionista abilitato del "Piano della Sicurezza" e trasmissione alle forze dell'ordine (Questura di Torino – Commissariato di Rivoli – Carabinieri – Polizia Locale).
6. Eventuale istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite del rumore link: <https://www.comune.rivoli.to.it/regolamento-acustico-comunale-ed-autorizzazioni-deroga/>
7. Eventuale licenza SIAE.

ATTENZIONE SI RIBADISCE CHE LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE / SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.).